

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02356 Fregolent: Disciplina del credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo .....	95
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	101
5-02354 Ruggiero: Irregolarità nelle attività di accertamento e riscossione dei tributi da parte di soggetti privati abilitati .....	95
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	103
5-02355 Giacomoni: Imposta sui ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali .....	95
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	104
5-02357 Covolo: Ampliamento del regime fiscale della <i>flat tax</i> .....	95
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	106

##### INTERROGAZIONI:

5-02347 Bignami: Acquisizione di Bper da parte della Fondazione di Sardegna .....	96
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	107

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018. C. 1767 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	96
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	100

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-02356 Fregolent: Disciplina del credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.**

Luigi MARATTIN (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luigi MARATTIN (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta articolata, che si riserva di approfondire. Può fin d'ora tuttavia ritenere apprezzabile la parte della risposta in cui si evidenzia la carenza della normativa vigente; meno convincente la parte in cui si evidenzia che le imprese, al fine di operare in condizioni di certezza, possono presentare un'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate. Si tratta di una procedura che richiede tempi assai lunghi e che non sembra rispondere alle esigenze di celerità e certezza delle quali le imprese avrebbero bisogno.

Si riserva in ogni caso di analizzare con attenzione la risposta fornita dal Sottosegretario, al fine di individuare le modalità di un intervento normativo di rango primario, volto a porre le imprese al riparo da sanzioni derivanti da una errata applicazione della disciplina agevolativa in oggetto.

**5-02354 Ruggiero: Irregolarità nelle attività di accertamento e riscossione dei tributi da parte di soggetti privati abilitati.**

Francesca Anna RUGGIERO (M5S) illustra la propria interrogazione.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesca Anna RUGGIERO (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita e sottolinea l'importanza di modifiche migliorative alle norme vigenti, non-

ché della necessità di ottenere risposte più efficaci da parte della Commissione responsabile dell'adozione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione delle società dall'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione.

**5-02355 Giacomoni: Imposta sui ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali.**

Andrea MANDELLI (FI) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea MANDELLI (FI) evidenzia come il gruppo di Forza Italia si potrà dire soddisfatto solo quando il Governo metterà in atto misure concrete per evitare che le piccole realtà debbano pagare quanto i grandi gruppi del *web*. Rammenta che già durante l'esame del decreto n. 34 del 2019, cosiddetto crescita, il gruppo di Forza Italia si è adoperato affinché alle imprese fiscalmente virtuose fosse applicata una imposta più congrua e più chiara rispetto a quella introdotta dalla legge di bilancio per il 2019, ed invita il Governo ad un intervento in tal senso.

**5-02357 Covolo: Ampliamento del regime fiscale della flat tax.**

Silvia COVOLO (Lega) illustra la propria interrogazione.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Silvia COVOLO (Lega) ringrazia il Sottosegretario, dichiarandosi molto soddisfatta, giacché i dati forniti testimoniano della positività dell'introduzione della *flat tax* e confermano il giusto intendimento della Lega di pervenire, in Italia, ad una

realizzazione compiuta di questa forma di tassazione.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

**5-02347 Bignami: Acquisizione di Bper da parte della Fondazione di Sardegna.**

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Galeazzo BIGNAMI (FI) nel riservarsi una approfondita analisi della risposta del rappresentante del Governo, che ringrazia, ritiene di potersi dichiarare soddisfatto, sul piano strettamente tecnico, per quanto detto dal Sottosegretario Bitonci, sebbene si debba osservare che il fatto che la *governance* di Bper passi sotto la Fondazione Sardegna rischia di produrre una diluizione di circa il 14 per cento dell'attuale azionariato, producendo un possibile depauperamento patrimoniale per decine di migliaia di piccoli azionisti.

Dal punto di vista politico, desta poi forte preoccupazione che il controllo della Banca, radicata nel contesto emiliano, passi sotto la Fondazione di Sardegna con un trasferimento di azioni non transitate

sul mercato, soprattutto perché l'Istituto ha sempre rappresentato l'alternativa al sistema economico di potere rappresentato dalla cosiddetta finanza rossa dell'Emilia Romagna.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.**

**C. 1767 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea CASO (M5S), *relatore*, rammenta che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – il disegno di legge C. 1767, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.

L'Accordo in esame, che si ispira in linea di massima al modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni

predisposto dall'OCSE, si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, volte a realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e a costituire un quadro giuridico di riferimento che consenta alle imprese italiane di operare in Giamaica in condizioni pienamente concorrenziali e di intrattenere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana.

La stessa formulazione del titolo e del preambolo dell'Accordo chiarisce che fra gli scopi della Convenzione vi è anche quello di contrastare le opportunità di elusione o di abuso delle relative disposizioni.

L'Accordo si compone di 32 articoli e di due Protocolli.

Per una illustrazione dettagliata dei contenuti dell'Accordo rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, limitandosi in questa sede a richiamare sinteticamente le disposizioni in esso contenute.

L'articolo 1 delimita la sfera soggettiva di applicazione dell'Accordo.

Per quanto concerne l'Italia, l'Accordo riguarda, come indicato dall'articolo 2, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La lettera A) del primo Protocollo chiarisce che tra le imposte italiane è compresa anche l'imposta sul reddito di impresa (IRI).

L'articolo 3 riguarda le definizioni generali relative alle espressioni utilizzate nel testo dell'Accordo e inserisce tra le definizioni quella relativa al fondo pensione riconosciuto di uno Stato. I fondi rientranti nell'ambito soggettivo del trattato da parte italiana sono quelli sui quali esercita la sua vigilanza la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

L'articolo 4 è relativo ai residenti, ovvero ogni persona che, in virtù della legislazione dello Stato di residenza è assoggettata a imposta.

L'articolo 5 definisce l'espressione « stabile organizzazione », enumerandone le diverse tipologie.

L'articolo 6 è relativo ai redditi immobiliari e stabilisce che sono imponibili – anche se non in maniera esclusiva – nel Paese in cui sono situati i beni immobili da cui derivano tali redditi.

L'articolo 7 riguarda gli utili delle imprese e attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata.

L'articolo 8 prevede che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati esclusivamente nel Paese dove è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

L'articolo 9 in materia di imprese associate, consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti.

L'articolo 10 tratta della disciplina dei dividendi.

Quanto alla disciplina degli interessi e canoni, agli articoli 11 e 12 l'Accordo promuove il principio di tassazione esclusiva nel Paese di residenza.

L'articolo 13 disciplina i compensi per servizi.

L'articolo 14 reca disposizioni volte a normare la tassazione degli utili da capitale.

L'articolo 15 prevede che i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente sono imponibili nel Paese di residenza.

L'articolo 16 regola il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato diverse dalle pensioni, che sono tassate nel Paese presso il quale viene prestata l'opera.

L'articolo 17 stabilisce che i compensi degli amministratori e retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente percepisce in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

L'articolo 18 prevede, in via generale, che l'imposizione concorrente dei redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro Stato contraente sono imponibili nel Paese di prestazione dell'attività.

L'articolo 19 in materia di pensioni, annualità e altre remunerazioni analoghe, stabilisce il criterio della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del soggetto al quale dette remunerazioni sono corrisposte.

L'articolo 20, in materia di redditi derivanti da funzioni pubbliche, stabilisce che esse sono imponibili soltanto nello Stato pagatore, con delle eccezioni.

L'articolo 21 prevede, nel caso di somme ricevute da studenti per le spese relative al proprio mantenimento, istruzione e formazione professionale, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori della Parte contraente di soggiorno, è prevista l'esenzione da imposta in quest'ultima Parte contraente.

L'articolo 22 stabilisce per gli insegnanti e i ricercatori residenti di uno Stato contraente, che soggiornino nell'altro Stato contraente che le remunerazioni derivanti dalle relative attività di insegnamento e di ricerca esercitate nell'altro Stato contraente sono ivi esenti da imposta.

L'articolo 23 tratta della categoria residuale dei redditi non trattati esplicitamente negli articoli precedenti, per i quali vale la regola generale, ovvero l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso di sussistenza di una stabile organizzazione o base fissa nell'altro Stato.

L'articolo 24, al fine di eliminare la doppia imposizione, stabilisce che entrambi gli Stati adottano il metodo dell'imputazione ordinaria (metodo del credito d'imposta).

Per quanto concerne l'Italia, come di consueto per i trattati della medesima

specie, il metodo adottato limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Giamaica, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Al fine di tener conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia, la stessa disposizione chiarisce che il credito per le imposte pagate all'estero non spetta nei casi in cui i redditi siano sottoposti in Italia a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche su scelta del contribuente.

L'articolo 25 stabilisce il principio di non discriminazione, in sostanziale conformità con il modello di convenzione fiscale dell'OCSE e con la prassi diplomatica italiana.

L'articolo 26 tratta delle procedure amichevoli in materia di risoluzione delle controversie.

In materia di contrasto dell'evasione fiscale transnazionale, le disposizioni di cui all'articolo 27 sullo scambio di informazioni riflettono integralmente i più recenti parametri dell'OCSE in materia e rappresentano, pertanto, uno strumento idoneo a consentire l'attuazione di un'efficace cooperazione amministrativa tra i due Stati.

L'articolo 28 regola i rapporti con altre fonti del diritto al fine di non intaccare lo speciale trattamento previsto per i membri delle missioni diplomatiche.

L'articolo 29 disciplina l'applicazione dell'Accordo attraverso la richiesta di rimborsi della maggiore imposta trattenuta in eccedenza rispetto a quella stabilita dallo stesso Accordo, laddove il sostituto d'imposta non eserciti la propria facoltà di operare direttamente le ritenute convenzionali.

L'articolo 30 stabilisce che il diritto ai benefici previsti dall'Accordo non sarà concesso in relazione a un elemento di reddito se è ragionevole valutare che l'ottenimento di tale beneficio costituisce uno degli scopi principali della transazione o dell'accordo.

L'articolo 31 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo 32 stabilisce che l'Accordo resterà in vigore fino alla denuncia di una delle Parti che avverrà per via diplomatica, comunicando la cessazione sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione della legge non devono pervenire oneri per la finanza pubblica, mentre l'articolo 4 stabilisce che l'Accordo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

#### **Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.**

**Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire da giovedì 27 giugno prossimo. Propone, pertanto, di procedere nella seduta odierna all'espressione del parere sul provvedimento.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, che la Commissione Finanze esamina ai

fini del parere da rendere alla VII Commissione Cultura, è volta alla promozione e al sostegno della lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura e la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione. Il provvedimento reca interventi di diversa natura, riguardanti, tra l'altro, incentivi alla digitalizzazione delle opere, disposizioni in materia di promozione della lettura nelle scuole e misure di regolazione del prezzo di vendita dei libri. Per tali finalità, si dispone anche un incremento delle risorse rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

A seguito delle modifiche introdotte presso la Commissione di merito, il provvedimento, inizialmente composto da 10 articoli, è ora composto da 13 articoli.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per una illustrazione detagliata dei contenuti del provvedimento, soffermandosi principalmente in questa sede sulle disposizioni che investono le competenze della Commissione Finanze, ovvero le norme di cui all'articolo 7, commi 1 e 4, e all'articolo 11.

L'articolo 1 dispone che all'attuazione delle finalità indicate dalla proposta di legge contribuiscono lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali, secondo il principio di leale collaborazione e nel rispetto delle proprie competenze.

L'articolo 2 prevede un Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, adottato ogni tre anni – con DPCM su proposta del Ministro per i beni e culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti –, che garantisce l'equilibrio territoriale degli interventi in esso previsti e prevede appositi stanziamenti per la loro attuazione.

L'articolo 3 dispone che le regioni e gli altri enti territoriali danno attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di patti locali per la lettura, ai quali partecipano anche altri soggetti privati e pubblici – in particolare, scuole – operanti sul territorio.

L'articolo 4 prevede che, a partire dal 2020, al fine di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, il Consiglio dei ministri assegna annualmente ad una città italiana, all'esito di un'apposita selezione, il titolo di « Capitale italiana del libro ». I progetti della città assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di 500.000 euro annui.

L'articolo 5 reca interventi per favorire la digitalizzazione delle opere librarie.

Ai sensi dell'articolo 6 le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza.

L'articolo 7 – introdotto dalla Commissione di merito durante l'esame del provvedimento in sede referente – reca misure per il contrasto della povertà educativa e culturale. Di interesse per la Commissione Finanze è il comma 1, che dopo aver istituito la « Carta della cultura », attraverso la quale lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, stabilisce che le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Inoltre, il comma 4 dell'articolo 7 dispone che le imprese possono destinare alle finalità del fondo « Carta della cultura » – la cui istituzione nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali è recata dal comma 2 – parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

L'articolo 8 tratta le donazioni librarie, mentre l'articolo 9 interviene sulla legge 27

luglio 2011, n. 128, in materia di sconti e di vigilanza sul prezzo di vendita dei libri, modificando la disciplina del prezzo dei libri e riducendo la percentuale massima di sconto sulla vendita di libri.

L'articolo 10 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Albo delle « librerie di qualità »; l'iscrizione nell'Albo dà alla libreria il diritto di utilizzare il relativo marchio.

Di interesse per la Commissione Finanze è infine l'articolo 11, volto ad incrementare di 3 milioni 750 mila euro annui, a decorrere dal 2020, gli incentivi fiscali a favore delle attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, già previsti nella legge di bilancio per il 2018 (che ha riconosciuto a tali attività commerciali la possibilità di usufruire di un credito d'imposta nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019).

L'articolo 12 reca la copertura finanziaria e l'articolo 13 dispone l'entrata in vigore del provvedimento per il 1° gennaio 2020.

Alla luce di quanto illustrato, formula una proposta di parere favorevole.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico, che ravvisa nel provvedimento in esame misure rilevanti ai fini del sostegno alle piccole attività commerciali collocate sul territorio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

## ALLEGATO 1

**5-02356 Fregolent: Disciplina del credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla misura agevolativa prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che ha istituito e disciplinato il credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

A tale proposito, evidenziando come tale disciplina, nel corso degli anni, sia stata oggetto sia di modifiche normative, sia di evoluzioni interpretative, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se si intenda procedere ad una organica e puntuale riorganizzazione della normativa, in particolare, al fine di evitare, a danno delle imprese, l'applicazione di sanzioni per erronea applicazione della disciplina.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, istituisce e disciplina il credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

La citata agevolazione, applicabile agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020, è commisurata, per ciascuno dei periodi agevolati, all'eccedenza degli investimenti rispetto alla media dei medesimi investimenti calcolati secondo specifici criteri.

Gli interroganti fanno riferimento a un recente intervento di prassi dell'Agenzia delle Entrate che avrebbe modificato in via interpretativa e, quindi, con effetto retro-

attivo, i criteri di individuazione degli investimenti in ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.

Al riguardo, giova osservare con la risoluzione n. 40/E del 2 aprile 2019, l'Agenzia delle entrate non ha introdotto alcuna modifica dei criteri di individuazione delle attività ammissibili al credito d'imposta.

La citata risoluzione, infatti, contiene una puntuale ricognizione delle fattispecie agevolabili e di quelle non agevolabili del tutto in linea – oltre che con il dettato normativo – con i precedenti interventi di prassi in materia (cfr. le circolari nn. 5/E del 2016 e 13/E del 2017 e, tra le altre, la risoluzione n. 46/E del 2018). Peraltro, è il caso di aggiungere che, come chiaramente evidenziato dalla stessa risoluzione, l'ambito applicativo dell'odierna disciplina è perfettamente identico a quello dell'analogo credito d'imposta introdotto per il triennio 2007-2009 dall'articolo 1, commi 280-283, della legge n. 296 del 2006; in tal senso, le precisazioni della citata risoluzione n. 40/E coincidono pienamente con quelle contenute nella circolare n. 46/E del 13 giugno 2008 della stessa Agenzia delle Entrate.

Ciò posto, si osserva che in determinati casi le attività di controllo svolte dagli organi dell'Amministrazione finanziaria non consistono solo nella verifica dell'effettività e dell'ammissibilità delle spese indicate dall'impresa, nonché della loro pertinenza e congruità, presupponendo anche la previa analisi dei contenuti di ricerca e sviluppo delle attività svolte ai fini della loro ammissibilità al beneficio.

Si tratta di verifiche per le quali si può rendere necessario il supporto di competenze specialistiche nei vari ambiti scientifici e tecnologici e per tale motivo, si ricorda, l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 27 maggio 2015, può avvalersi del supporto del Ministero dello sviluppo economico per ricevere pareri tecnici in ordine alla qualificazione delle attività svolte dall'impresa nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute.

A questo proposito, si ricorda che a partire dal periodo d'imposta 2018, per effetto delle modifiche apportate alla disciplina agevolativa dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), è stato introdotto l'onere per le imprese che intendono avvalersi della disciplina di predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l'individuazione dei lavori ammissibili al credito d'imposta. In particolare, dalla relazione tecnica devono risultare, a titolo esemplificativo, la descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso, l'individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell'arte del settore e per il cui superamento si è reso appunto necessario lo svolgimento dei lavori di ricerca e sviluppo, gli elementi rilevanti per la valutazione della « novità » dei nuovi prodotti o dei nuovi processi o, nel caso di attività relative a prodotti e processi esistenti, gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti a essi apportati ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo prodotto e ai fini della distinzione dei lavori di ricerca e sviluppo dalle ordinarie attività dell'impresa, quali, ad esempio, la progettazione industriale o

la produzione personalizzata di beni o servizi su commessa, escluse in via di massima dalle attività ammissibili.

In merito alla richiesta degli Onorevoli interroganti di applicazione dell'esimente delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa, escludendosi l'irrogazione delle sanzioni a carico dei contribuenti chiamati a restituire il credito d'imposta non spettante, giova osservare che sussiste « incertezza obiettiva di fronte a previsioni normative equivoche, tali da ammettere interpretazioni diverse e da non consentire, in un determinato momento, l'individuazione certa di un significato determinato » (cfr., sul punto, circolare ministeriale n. 180 del 10 luglio 1998).

In tali ipotesi, l'errore di diritto viene ritenuto rilevante, tale cioè da escludere la colpa. In applicazione del richiamato principio, la soluzione prospettata dagli Onorevoli interroganti è già stata ammessa con diversi documenti di prassi, quali le già richiamate, circolari n. 10/E del 16 maggio 2018 e n. 13/E del 27 aprile 2017, con cui l'Agenzia delle Entrate ha già riconosciuto la possibilità, per l'impresa che a seguito dell'emanazione di nuovi chiarimenti interpretativi intenda rideterminare l'importo del credito d'imposta già fruito « di presentare dichiarazione integrativa a sfavore e di procedere al versamento del credito non spettante senza alcuna sanzione ».

Va, inoltre, ricordato che, per consentire alle imprese di operare in situazioni di certezza agli effetti della disciplina agevolativa in esame (e di non incorrere, quindi, nelle sanzioni ordinariamente applicabili) resta ferma per le stesse la possibilità di:

acquisire autonomamente il parere tecnico del Ministero dello sviluppo economico;

presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello ordinario per la trattazione di fattispecie non considerate dai documenti di prassi già resi noti o che presentino elementi di peculiarità tali da richiedere ulteriori valutazioni.

## ALLEGATO 2

**5-02354 Ruggiero: Irregolarità nelle attività di accertamento e riscossione dei tributi da parte di soggetti privati abilitati.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nel richiamare in particolare, il caso della Cerin srl, concessionaria per la riscossione e l'accertamento dei tributi per il comune di Bitonto – sospesa in via cautelare a seguito di procedimento penale per gravi irregolarità e successivamente cancellata dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione – chiede di sapere se si ritenga opportuno adottare medesime iniziative in presenza di gravi anomalie di gestione accertate dalla Guardia di finanza contestualmente prevedendo la sospensione del provvedimento ingiuntivo che obbliga gli enti affidanti al pagamento degli aggi.

Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze fa presente che la questione in esame è sottoposta alla disciplina prevista dagli articoli 52 e 53 del decreto legislativo

n. 446 del 1997 e dal decreto ministeriale Finanze n. 289 del 2000.

In base agli articoli 11, 12 e 15 del predetto decreto ministeriale, l'adozione dei provvedimenti di sospensione e di cancellazione delle società dall'Albo è a cura della Commissione, previa contestazione degli addebiti.

Pertanto, deve osservarsi che non è previsto dalla normativa vigente il provvedimento di sospensione dal pagamento degli aggi chiesto dall'onorevole interrogante.

Giova altresì evidenziare che, in base alle regole sul procedimento amministrativo, è necessario sempre contestare gli addebiti alle società prima di adottare i provvedimenti di cancellazione (articolo 11 decreto ministeriale 289 del 2000) o di sospensione dall'albo (articolo 12 del predetto decreto ministeriale).

## ALLEGATO 3

**5-02355 Giacomoni: Imposta sui ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, fanno riferimento all'imposta sui servizi digitali introdotta con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e lamentano che la cosiddetta *digital tax*, tenuto conto delle soglie dimensionali individuate dalla disciplina vigente, troverebbe applicazione nei confronti delle imprese nazionali già fiscalmente virtuose e non sarebbe suscettibile di assoggettare ad imposizione i grandi operatori del *web*, i cosiddetti *Over The Top*.

Pertanto chiedono di sapere in che modo si intenda intervenire al fine di evitare che la cosiddetta *digital tax* si applichi ad imprese nazionali già fiscalmente virtuose a tale riguardo richiamando l'attenzione sull'ordine del giorno 9/0180-AR/058, presentato durante l'esame del cosiddetto « decreto crescita » e accolto come raccomandazione, con il quale il Governo si impegna ad intervenire in tal senso nell'ambito dell'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

La disciplina in argomento prevede l'applicazione di un'aliquota del 3 per cento sui ricavi derivanti dalla fornitura di determinati servizi digitali di soggetti esercenti attività d'impresa che realizzino congiuntamente un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore ad euro 750 milioni ed un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore ad euro 5,5 milioni.

Le soglie dimensionali di cui al comma 36 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 sono state individuate avendo riguardo alla « Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali » del 21 marzo 2018 COM(2018) 148 final allo scopo di allineare la disciplina nazionale a quella europea. D'altronde, distinguere tra imprese residenti e non residenti, prevedendo per queste ultime un regime fiscale più restrittivo rispetto a quello previsto per le imprese residenti non è coerente con il principio di non discriminazione desumibile dai Trattati UE.

Giova osservare che, sul fronte della cosiddetta *Digital Economy*, a livello nazionale, si sono registrati diversi interventi legislativi di diretta ed indiretta incidenza, quali:

la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (*ex* articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017): procedura che consente ai soggetti non residenti, con determinate caratteristiche, di chiedere all'Agenzia delle entrate, con una serie di risvolti positivi sul piano sanzionatorio, una valutazione sulla presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale (con specifica istanza di accesso al regime dell'adempimento collaborativo);

l'integrazione dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) (*ex* articolo 1, comma 1010, della Legge di Bilancio

2018): inserimento nel comma 2 dell'articolo 162, dopo la lettera *f*), del disposto secondo il quale si configura una PE (*Permanent Establishment*), quando vi è: « (...) *f-bis*) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso (...) »;

l'imposizione sulle transazioni digitali (cosiddetto *Web Tax* – *ex* articolo 1, commi da 1011 a 1019, della Legge di Bilancio 2018): imposta indiretta sulle transazioni digitali B2B;

la rivisitazione dell'imposizione sulle transazioni digitali (*ex* articolo 1, commi da 35 a 50, della Legge di Bilancio 2019): la nuova formulazione dell'imposta sui servizi digitali, che abroga la *Web Tax* precedente, presenta similitudini con la DST (imposta sui servizi digitali) di matrice europea ed a questa sembra ispirarsi.

In ultimo, il decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 (cosiddetto Decreto Crescita, la cui legge di conversione è attualmente in fase di approvazione al Senato), all'articolo 13 prevede che: « Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea, è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo termini e modalità stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore, i seguenti dati: *a*) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica ».

In attesa del decreto attuativo della rivisitata imposta sui servizi digitali (DST), si ricorda, infine, la pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia

delle entrate del 16 aprile 2019 rubricato « Disposizioni per l'attuazione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata disciplinata dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ». In definitiva, l'Agenzia delle Entrate è impegnata a gestire, anche sui tavoli OCSE e dell'UE, una normativa in evoluzione, con l'impegno a cogliere la ratio sottesa e a procedere ad una coerente attuazione della stessa.

Tanto premesso, in ordine alle iniziative che il Governo intende assumere per dare attuazione all'ordine del giorno con cui si impegna ad intervenire nell'ambito dell'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento delle finanze evidenzia come, a fine gennaio 2019, nell'ultima riunione dell'OCSE/G20 *Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting*, è stato raggiunto un accordo (approvazione della policy note « *Addressing the tax challenges of the Digitalisation of the Economy* ») per una soluzione globale e definitiva al problema della tassazione societaria legato alla digitalizzazione dell'economia che dovrebbe essere approvata nel 2020. Tale accordo ha trovato una concreta declinazione nel cosiddetto « *programme of work* », adottato dall'*Inclusive Framework* del 28 maggio 2019 e approvato dal G20 a giugno 2019. Il *Programme of work* individua gli elementi chiave delle diverse opzioni in discussione ripartendo la discussione tecnica tra i diversi gruppi di lavoro dell'OCSE. Alla luce dei concreti progressi intervenuti a livello internazionale, si sta riflettendo sulle modalità di implementazione dell'eventuale misura unilaterale, anche in consultazione con Francia, UK, Spagna e Austria che stanno a loro volta valutando di introdurre nei rispettivi ordinamenti analoghe misure, nelle more di un accordo internazionale.

## ALLEGATO 4

**5-02357 Covolo: Ampliamento del regime fiscale della *flat tax*.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali siano gli effetti riscontrati nei primi cinque mesi dell'anno relativamente all'estensione del regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15 per cento, disposizione introdotta dall'articolo 1 commi 9-11 della legge di bilancio per il 2019 ed in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019 (cosiddetto *flat tax*).

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Premesso che una più puntuale quantificazione sarà possibile solo una volta che saranno resi disponibili i dati definitivi a seguito della presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2018, occorre subito notare che i dati confermano un notevole aumento dell'apertura di partite IVA.

Sulla base delle informazioni contenute nei « Modelli di richiesta di apertura delle partite IVA delle persone fisiche e delle dichiarazioni Iva per l'anno d'imposta 2018 » sono stati individuati i contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi introdotto dall'articolo 1 commi 9-11 della legge di bilancio per il 2019.

In particolare, a tutto aprile 2019, risultano 125.695 nuove partite IVA con inizio attività nel 2019 e che optano per il regime agevolato e 285.333 contribuenti per opzione (contribuenti che passano al regime forfetario mediante opzione da indicare in un campo della dichiarazione IVA).

Nel complesso, i soggetti che aderiscono al nuovo regime dei minimi di cui all'articolo 1 commi 9-11 della legge di bilancio per il 2019 sono 411.028.

## ALLEGATO 5

**5-02347 Bignami: Acquisizione di Bper da parte della Fondazione di Sardegna.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In esito alle richieste avanzate nell'interrogazione in riferimento, sentiti gli uffici del Dipartimento del Tesoro nonché di Banca d'Italia e CONSOB, quali Autorità di vigilanza, si rappresenta quanto di seguito esposto.

Atteso che il decreto legislativo n. 153 del 1999 prevede, *ex* articolo 7, comma 3, una preventiva richiesta di nullaosta al Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine alle partecipazioni detenute dagli Enti nelle società bancarie conferitarie, la Fondazione in argomento, con nota del marzo scorso, ha reso noto che, nell'ambito del processo di semplificazione e razionalizzazione della struttura del Gruppo BPER, aveva formalizzato, in data 7 febbraio 2019, con BPER Banca Spa, un Accordo Quadro relativo alle azioni ordinarie e privilegiate detenute dalla Fondazione di Sardegna nel capitale della società bancaria conferitaria Banco di Sardegna [BdS].

Tale Accordo prevede, *inter alia*, che, a fronte della cessione da parte della Fondazione dell'intera partecipazione detenuta nel capitale ordinario e privilegiato di BdS, la stessa riceva un corrispettivo misto inclusivo di azioni BPER di nuova emissione e di una componente obbligazionaria.

L'Operazione (denominata « Progetto Pintadera »), sul piano tecnico-giuridico si articola attraverso distinti negozi eseguiti contestualmente (ed inscindibilmente):

la cessione di n. 10.819.150 azioni ordinarie BdS e n. 430.850 azioni privilegiate BdS con godimento parziale, per un corrispettivo *cash* di euro 180.000.000

pari ad un prezzo unitario di circa euro 16, in linea con il valore di carico di Fondazione di Sardegna;

la contestuale sottoscrizione di un Prestito Obbligazionario Convertibile AT1 [POC] di valore nominale di euro 150.000.000, rendimento cedolare 8,75 per cento, emissione sopra la pari ad un prezzo di sottoscrizione di euro 180.000.000, opzione continua di convertibilità a sola discrezione del portatore per un periodo di 8 anni dall'emissione ad un prezzo di conversione di euro 4,20 (quindi con sottostanti n. 35.714.286 azioni BPER di compendio);

il conferimento delle residue n. 10.731.789 azioni ordinarie BdS, godimento regolare, in BPER a fronte dell'emissione di n. 33.000.000 di nuove azioni BPER, godimento regolare, nell'ambito dell'aumento di capitale riservato a servizio del conferimento.

Il Progetto prevede il contestuale *delisting* delle azioni di risparmio del Banco di Sardegna mediante una Offerta Pubblica di Scambio (OPS) da parte di BPER Banca, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, da offrire agli aderenti con l'emissione « di massime n. 7.883.368 azioni BPER.

Ai fini del rilascio del predetto nullaosta e, quindi, del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 153 del 1999, il MEF ha valutato quanto segue.

La Fondazione si è avvalsa della consulenza di *Prometeia Advisor SIM* che, nel proprio documento tecnico, strettamente riservato e confidenziale, redatto in data

13 marzo, ha analizzato gli aspetti patrimoniali, reddituali e i rischi connessi all'Operazione Pintadera, ritenendo tale Operazione coerente con la strategia di investimento della Fondazione, con la sua *asset allocation* e con il profilo di rischio, costituendo un passo necessario e indispensabile verso un'evoluzione che, a tendere, potrà rendere più agevole il percorso di diversificazione e di riduzione dell'esposizione al settore bancario.

A totale esecuzione del Progetto, la Fondazione deterrà una partecipazione, diretta e indiretta, nel capitale sociale di BPER che passerebbe dall'attuale 3,85 per cento ad una quota superiore al 10 per cento, tale da rendere necessaria la richiesta di autorizzazione alla Banca Centrale Europea (BCE) per il superamento della soglia rilevante; a tale specifico riguardo l'Ente ha reso noto che avrebbe provveduto ad inoltrare, ai sensi dell'articolo 19 del TUB, una contestuale richiesta di autorizzazione « a Banca d'Italia/BCE avente ad oggetto "Acquisizione di una partecipazione qualificata in BPER Banca S.p.A. ('BPER' o la 'Target') da parte di Fondazione di Sardegna – istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il 'TUB'), degli articoli 22-27 Dir. 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (la 'Dir. CRD IV'), del Reg. (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 (il 'Reg. MVU') e del Reg. BCE (UE) n. 468/2014 del 16 aprile 2011 (il 'Reg. Quadro MVU')". ».

Tale autorizzazione costituisce condizione sospensiva dell'Accordo Quadro stipulato con BPER.

La Fondazione ha provveduto ad allegare, altresì, copia del verbale del proprio Collegio Sindacale del 7 febbraio 2019.

Il Collegio sindacale della Fondazione ha evidenziato, in sintesi, come l'operazione non realizzi fattispecie di controllo sulla BPER, consentendo, inoltre, all'Ente di acquisire strumenti finanziari quotati a fronte dell'attuale partecipazione in Banco di Sardegna non facilmente liquidabile in quanto le relative azioni ordinarie non sono quotate sui mercati regolamentati.

La CONSOB, interpellata sull'argomento, ha fornito talune precisazioni in relazione alla propria attività di vigilanza. In particolare ha confermato che il « Documento relativo a operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate » è stato esaminato dopo la pubblicazione per verificare la completezza e coerenza delle informazioni fornite, tenendo anche conto dello schema di documento informativo contenuto nell'Allegato n. 4 del Regolamento OPC.

Inoltre, in relazione all'operazione in esame potranno essere oggetto di valutazione:

gli effetti sugli assetti proprietari, con particolare riferimento all'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 120 e ss. del Tuf, nonché;

la completezza e correttezza dell'informativa pre-assembleare nell'ambito dell'assemblea BPER, procedendo eventualmente alla richiesta di integrazioni.

Nello specifico, continua CONSOB, sotto il profilo degli assetti proprietari, sulla base della documentazione prodotta e delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120 del Tuf (pubblicate sul sito Consob), emerge per quanto attiene alla proiezione delle partecipazioni rilevanti ad esito dell'Aumento di Capitale:

la partecipazione di Fondazione di Sardegna si rafforzerebbe fino a circa il 14,9 per cento del capitale sociale di BPER (dall'attuale 3,021 per cento circa);

la partecipazione di Unipol si diluirebbe a circa il 13 per cento del capitale sociale di BPER (dall'attuale 15,063 per cento circa);

complessivamente la diluizione degli azionisti derivante dall'Aumento di Capitale risulterebbe pari a circa il 13,6 per cento.

Si rammenta che nella dichiarazione pubblicata in data 22 giugno 2018, a norma dell'articolo 120, comma 4-*bis*, del Tuf, Unipol si è riservata di incrementare

la propria partecipazione in BPER nei limiti dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità di vigilanza bancaria per l'acquisto di una partecipazione qualificata eccedente il 10 per cento e fino al 19,9 per cento circa del capitale sociale di BPER.

In base alle comunicazioni di *internal dealing* pervenute alla data di ieri, 25 giugno 2019, e riferite al mese di aprile 2019, è emerso che – rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'articolo 120 del Tuf – Unipol ha acquistato un ulteriore quantitativo di azioni BPER per circa il 2,2 per cento del relativo capitale sociale (*ante* Aumento di Capitale).

Inoltre, l'OPSC avente ad oggetto le azioni di risparmio del Banco di Sardegna sarà oggetto di documento di offerta soggetto all'autorizzazione della Consob anche per i profili dell'offerta di azioni BPER a servizio dello scambio.

Infine, In riscontro a talune osservazioni degli onorevoli interroganti sul piano strategico di Bper, si ritiene utile aggiungere il contributo della Banca d'Italia per la quale la riduzione del numero delle filiali, nell'ordine di 230 unità, non deve considerarsi già completata, bensì proiettata nell'orizzonte triennale (2019-2021) del piano industriale; circa la metà degli sportelli dovrebbero essere chiusi entro il 2019. Anche la contrazione del numero di dipendenti, quantificata in circa 1.700 risorse, va riferita all'orizzonte triennale del piano industriale; 1.486 unità sono destinate ad uscire grazie a pensionamento e adesione al Fondo di Solidarietà, e 230 unità per scadenza dei contratti di somministrazione. Questi dati vanno integrati con la previsione di circa 400 nuove assunzioni. Inoltre, per quanto attiene ai costi, si deve tener conto anche di risparmi quantificati in oltre euro 80 milioni annui.